



CITTÀ DI MONCALIERI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 521 / 2017

Fascicolo 2017 1.6.1/14

Uff. UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIRIGENTE E NON DIRIGENTE SULLE MODALITÀ PER L'ATTUAZIONE DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE A FAVORE DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di Dicembre alle ore 14:30 nella solita sala del Municipio di Moncalieri, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, composta dai signori:

Cognome Nome	Qualifica	Presente
MONTAGNA PAOLO	Sindaco - Presidente	SI
MESSINA GIUSEPPE	Assessore	NO
DI CRESCENZO SILVIA	Assessore	SI
POMPEO LAURA	Assessore	NO
FERRERO ANGELO	Assessore	SI
COSTANTINO SILVANO	Assessore	SI

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Dott.ssa Donatella Mazzone

Su proposta del Sindaco Paolo Montagna:

Visti i vigenti CCNL per il personale dirigente e non dirigente del comparto Regioni – Autonomie Locali e in particolare :

- l'art. 17 “Prestazioni previdenziali e assistenziali” del CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali , sottoscritto il 22.1.2004 che prevede: “Le risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali dall’art. 208, comma 2, lett. a) e comma 4 del D.Lgs. n. 285 del 1992 e s.m.i., sono gestite dagli organismi di cui all’art. 55 del CCNL del 14.9.2000 formati da rappresentanti dei dipendenti e costituiti in conformità a quanto previsto dall’art. 11, della legge 300 del 1970”.
- l'art. 19 “Prestazioni previdenziali e assistenziali” del CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali - Area Dirigenza sottoscritto il 22.2.2006, che prevede: “Le risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali dall’art. 208, comma 2, lett. a) e comma 4 del D.Lgs. n. 285 del 1992 e s.m.i., sono gestite dagli organismi formati a maggioranza da rappresentanti dei dirigenti e costituiti in conformità a quanto previsto dall’art. 11 della legge 300 del 1970. A tal fine gli enti costituiscono un organismo unico con la partecipazione dei dipendenti e dei dirigenti della polizia locale”.

Richiamato l’art. 208, comma 4 lett. c) del codice della strada, che consente di destinare annualmente nell’ambito della quota del 50% dei proventi introitati, risorse *a finalità previdenziali e assistenziali* a favore dei componenti del corpo di polizia locale;

Richiamata la propria deliberazione n. 424 del 22 dicembre 2011 ad oggetto: ”Riconoscimento del CRAL del comune di Moncalieri – Approvazione intesa tra l’Amministrazione comunale di Moncalieri, il CRAL del comune di Moncalieri e il CRAL del comune di Torino”, con la quale si prendeva atto della costituzione del CRAL del comune di Moncalieri in data 5 maggio 2011 e si approvava il protocollo d’intesa tra i soggetti citati;

Dato atto che in data 3.2.2012 il succitato protocollo è stato sottoscritto tra le parti;

Richiamato il parere n.6 del 15 settembre 2008 della Corte dei Conti – Sezione di controllo per la Liguria che indica nell’accordo sindacale decentrato integrativo di cui all’art. 40 del decreto legislativo 165/2001 lo strumento ordinario attraverso il quale dare attuazione alla previdenza complementare;

Richiamato il precedente accordo collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente e dirigente sulle modalità per l’attuazione della previdenza complementare a favore del personale del corpo di polizia locale, sottoscritto in data 11.12.2015, avente ad oggetto le risorse dell’anno 2015;

Richiamati gli articoli 40 e 40 bis del Dlgs n. 165/2001;

Richiamato il parere espresso dalla Corte dei Conti – Sezione di Controllo per il Veneto, n. 203 del 11/7/2013, secondo il quale le risorse impiegate per la realizzazione della finalità previdenziale di cui all’art. 208 CdS, comma 4, lett. c), costituiscono “spesa per il personale”, in quanto hanno occasione e motivo nello svolgimento di compiti e mansioni espletati nell’ambito di un rapporto di lavoro, (cfr. ex multis i pareri n. 139 del 2011; n. 536 del 2010; n. 303 del 2010; n. 46 del 2009 Sezione Lombardia, nonché Sezione regionale Friuli-Venezia-Giulia, parere n. 53 del 2011; Sezione

regionale Piemonte pareri n. 37 del 2010, n. 46 del 2009 e n. 1 del 2009; Sezione regionale Toscana nn. 108 e 104 del 2010). Secondo l'orientamento della Cassazione (cfr. Sez. lav., sentenza n. 455 del 2011, confermata dalla successiva sentenza 20105 del 2011) i versamenti effettuati successivamente alla riforma del 1993 hanno carattere "contributivo-previdenziale". E' peraltro da escludere che i trattamenti integrativi abbiano natura retributiva. Conclude la Corte che le risorse destinate al finanziamento della previdenza integrativa, rivenienti dal monte sanzioni amministrative ex art. 208 CdS, non costituiscono componenti del trattamento economico, né fondamentale né accessorio con ciò uniformandosi alla recente giurisprudenza della Corte dei Conti (cfr. Corte Conti Lombardia parere 17 maggio 2012 n. 215).

Dato atto che:

- è stata sottoscritta "l'ipotesi d'accordo collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente e dirigente sulle modalità per l'attuazione della previdenza complementare a favore del personale del Corpo di Polizia Locale anno 2017" in data 7 dicembre 2017 tra la delegazione trattante di parte pubblica, (costituita con deliberazione della Giunta Comunale n°242/2015 per il personale non dirigente e con deliberazione n. 241/2015 per il personale dirigente) e la controparte sindacale (allegato 1);
- L'ipotesi di accordo collettivo decentrato integrativo è stata sottoposta al Collegio dei Revisori dei Conti, corredata dalla relazione illustrativa tecnico-finanziaria per gli adempimenti di cui all'art. 40 bis del D.Lgs 165/2001 (allegato 2);
- il Collegio ha provveduto alla verifica di compatibilità finanziaria, anche sulla base della prescritta relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, previa certificazione delle stesse (allegato 3), con parere favorevole (allegato 4);
- Ravvisata pertanto la necessità di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica, costituita, a sottoscrivere in via definitiva "l'ipotesi d'accordo collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente e dirigente sulle modalità per l'attuazione della previdenza complementare a favore del personale del Corpo di Polizia Locale anno 2017";

SI PROPONE AFFINCHE' LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 168 del 21 dicembre 2016 di approvazione del Bilancio di previsione annuale 2017 e pluriennale 2017/2019;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 199 del 25 maggio 2017 di approvazione del PEG per l'anno 2017;

Visto l'art. 48 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in materia di competenze della Giunta comunale;

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario di cui all'art. 49 e 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.

DELIBERI

- 1) Di autorizzare il Presidente e la delegazione trattante di parte pubblica - come costituita per il personale non dirigente con deliberazione della Giunta Comunale n. 242/2015 e , per il personale dirigente, con la deliberazione G.C. n.241/2015 - alla sottoscrizione definitiva della "Ipotesi d'accordo collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente e dirigente sulle modalità per l'attuazione della previdenza complementare a favore del personale del Corpo di Polizia Locale – anno 2017";
- 2) Di disporre l'invio di copia dell'accordo sottoscritto in via definitiva e delle relazioni all'A.R.A.N. ed al CNEL, ai sensi dell'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001,s.m.i.;
- 3) Di disporre la pubblicazione permanente sul sito istituzionale dell'ente dell'accordo annuale di destinazione delle risorse, con la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria certificate dal Collegio dei Revisori dei Conti;
- 4) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 40 e 40 bis del D.Lgs 165/2001 s.m.i, l'accordo allegato non è in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali e non comporta oneri non previsti dai medesimi e negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale dell'ente;
- 5) Di dare atto che la spesa necessaria all'esecuzione del contratto, pari a presunti €40.000,00 trova interamente copertura negli strumenti di programmazione finanziaria come segue:

Codice bilancio 1030101	2017
Somme stanziare su cap 126920 per finalità di previdenza complementare	40.000,00
Somme impegnate	Verifica incassi a consuntivo

- 6) Di demandare a successivo provvedimento dirigenziale l'assunzione dell'impegno di spesa e la liquidazione delle somme a favore del CRAL.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Udita la relazione del Sindaco;

Con voti unanimi e palesi

DELIBERA

Di approvare la deliberazione sopra riportata.

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Sindaco

Paolo Montagna

(firmato digitalmente)



Il Segretario Generale

Donatella Mazzone

(firmato digitalmente)
